



COMUNE DI BRONI
PAVIA

Palazzo Arienti – Piazza Garibaldi, 12 - 27043 Broni (Pavia) tel. 0385/257011 fax 0385/52 106

Cod. Fisc. 84000230189 - IVA 00498590181

E-Mail: info@comune.broni.pv.it

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.03.2016

ENTRATO IN VIGORE IL 29 APRILE 2016

CENNI STORICI

Il nome di Broni appare per la prima volta nel placito (verbale di un' assemblea giudiziaria) di Piacenza dell'anno 859 d.C., in cui sono citate due persone dal nome tipicamente longobardo (Teoperto e Rodemundo) e di cui si dice: “ ... Teopertus de Breonis, Rodemundus de eadem civitate”.

Circa gli Statuti, l'unico che si possenga é quello sabauda del 1750, custodito alla Biblioteca Nazionale di Firenze e alla Biblioteca del Senato a Roma.

Detto Statuto ha per titolo il privilegio di regolarsi con propri statuti e regolamenti, ed é riportato dal Saglio nel I° volume della sua opera.

Antecedentemente, sono senz'altro esistiti statuti risalenti all'epoca medioevale, andati però distrutti nell'incendio del Palazzo Comunale negli anni 1628-1630, all'epoca della “guerra dei trent'anni”.

Un altro capitolo di storia che riguarda il reggimento autonomo del Comune di Broni si ha nel 1859, con una legge del Regno di Sardegna (n. 3702 del 23 ottobre) che ridisegnava la geografia amministrativa dell'intero stato sabauda (ivi compresa la parte lombarda liberata dal dominio austriaco) con la suddivisione del territorio in province, circondari, mandamenti e comuni. A tal proposito, i Sindaci (pur nominati dall'alto con regio decreto) erano scelti fra i membri eletti (su base censuaria) dei Consigli Comunali ed erano coadiuvati dalla Giunta Comunale, scelta dai Consiglieri fra essi stessi.

Nel 1865, con la legge n. 2248 del 20 marzo, l'ordinamento piemontese viene esteso al resto dei territori italiani facenti parte della neonata nazione.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Broni è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Broni nei rapporti con lo Stato, con la regione e con gli altri enti locali, nonché con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Broni ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della comunità.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune intende riconoscere e contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.
6. Il Comune orienta la propria azione ispirandosi alle seguenti finalità:
 - a) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - b) sostegno alla realizzazione di un sistema di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - c) promozione e riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - d) Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

ART. 3 - Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta nel Capoluogo.
4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
5. Il Comune è stato insignito, con decreto del Presidente della Repubblica, del titolo di "Città" nonché del titolo di "Città internazionale della vite e del vino".

ART. 4 - I Regolamenti Comunali

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti entrano in vigore al momento dell'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

ART. 5 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi – se del caso - dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 6 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
Le loro rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

ART. 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono validi sino a nuova determinazione in merito da parte del Consiglio Comunale. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non fosse adeguato a tale normativa.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
6. Nel corso di tale prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio - prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto - procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco valutando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge.
7. La seduta prosegue con:
 - a. il giuramento del Sindaco;
 - b. la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta;
 - c. la costituzione e la nomina delle Commissioni Consiliari;
 - d. la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

ART. 8 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di Commissioni permanenti, temporanee o speciali istituite con apposita deliberazione.
Le Commissioni permanenti sono finalizzate all'esame preliminare e preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di agevolare e favorire il miglior funzionamento di quest'ultimo.
Le Commissioni temporanee o speciali sono finalizzate all'esame di determinate materie involgenti questioni particolari la cui individuazione spetta unicamente al Consiglio Comunale.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e il numero delle Commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.
3. Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano, possono essere invitati ai lavori delle Commissioni - oltre al Sindaco e agli Assessori - i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, secondo le modalità fissate dal regolamento.

ART. 9 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale - da parte del Sindaco - le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 10 - Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 11 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi senza limite di numero.
La dichiarazione di appartenenza va resa al Sindaco il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto, per la successiva comunicazione al Consiglio. In mancanza di tale

dichiarazione, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo consiliare corrispondente alla lista elettorale di cui ha fatto parte. Di ogni eventuale successiva modificazione va data notizia scritta al Sindaco, fatta eccezione se l'evento é comunicato durante la seduta del Consiglio Comunale, facendone menzione nel verbale.

2. Ciascun gruppo consiliare comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere "anziano" del gruppo, ovverosia il Consigliere che – nella elezione a tale carica – ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Per eventuali successive modificazioni, si applica la procedura dell'ultimo periodo del comma precedente.
3. La Conferenza dei Capigruppo é l'organo consultivo del Sindaco nella organizzazione dei lavori consiliari.
Essa concorre alla programmazione delle sedute e all'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno delle sedute stesse.
Essa ha, altresì, funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco, che la convoca e la presiede.
5. Con il regolamento del Consiglio Comunale sono, altresì, definiti i mezzi e le strutture di cui possono disporre i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 12 - Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco è, inoltre, competente - sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate - a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché - previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate - gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, tenendo in considerazione i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 13 - Deleghe e Incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e di Responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea; può essere generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega, che deve obbligatoriamente avere forma scritta, indica l'oggetto, la materia e gli eventuali limiti entro cui opera il trasferimento della competenza, e deve contenere gli indirizzi in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.
3. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e a Consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e/o progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
10. Gli incarichi di cui al punto precedente non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 14 – Esercizio della rappresentanza legale

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'articolo 50 - comma 2 - del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.

ART. 15 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non

prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio Comunale verrà sciolto secondo la procedura prevista all'art. 141 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 16 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio Comunale verrà sciolto secondo la procedura prevista all'art. 141 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 17 - Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 18 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a 4, secondo quanto stabilito dalla legge 07.04.2014 n. 56 (art. 1, comma 135).
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni alla composizione del Consiglio, scelti fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 19 - Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Nella nomina dei componenti della Giunta deve essere rispettato il principio per cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (legge 07.04.2016 n. 56 - art. 1, comma 136).
3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'età.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o dimissionari.
5. Le modificazioni di cui al punto precedente devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché la decadenza sono disciplinati dalla legge.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 20 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

ART. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione

ART. 22 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 23 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata - a richiesta - in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
3. Il Regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le Organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale possono iscriversi.
4. L'Albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo.
Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

ART. 24 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, previa verifica dell'interesse pubblico e dell'attività espletata.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente - a titolo di contributi in natura - strutture, beni o servizi in modo gratuito.

ART. 25 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontariato, gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 26 - Consulte

1. Il Comune istituisce, su richiesta dei cittadini, appositi organismi detti "Consulte", attraverso i quali l'Ente valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica di libere associazioni e organismi di cittadini, attraverso attività propositive e di consultazione.
Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.
2. Le Consulte collaborano con le Commissioni Consiliari permanenti, alle cui riunioni partecipano – per invito o su loro richiesta - con la sezione preposta al settore di attività della Commissione.
3. Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni, che – da questi – sono trasmesse alla Commissione Consiliare competente per l'istruttoria preliminare e alla Giunta Comunale per conoscenza.
La Commissione decida circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta, secondo le competenze. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata - con le adeguate motivazioni – alla Consulta proponente. Se la decisione è positiva, essa viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze. Detti organi provvedono a dare seguito a quanto proposto o richiesto, o a far conoscere – in caso di diniego – le motivazioni.
4. Le modalità relative alla elezione, al funzionamento e ai rapporti delle Consulte con gli organi di governo del Comune sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO III Modalità di partecipazione

ART. 27 – Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 28 – Petizioni

1. Elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere agli organi di governo del Comune petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con riferimento a questioni che coinvolgono l'intera comunità territoriale.

2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. Le petizioni possono essere presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione all'organo competente, che adotterà in ogni caso un provvedimento in merito entro trenta giorni. Tale provvedimento sarà comunicato, entro dieci giorni dall'esecutività, al primo firmatario. L'eventuale mancato accoglimento della petizione dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 29 - Referendum

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale e alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, al fine di acquisire il preventivo parere della popolazione, o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi e/o abrogativi sono indetti dal Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale assunta a maggioranza di almeno i due/terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un/decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il servizio di difesa civica, di cui al successivo art. 32, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il servizio di difesa civica può essere chiamato anche ad esprimersi, in via preventiva, sulla formulazione dei quesiti e sulla attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi fra il 15 aprile e il 15 giugno o fra il 15 settembre e il 15 novembre.
7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle consultazioni elettorali comunali e provinciali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto.
2. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data, il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere i provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum e adottare – ove del caso - la disciplina sostitutiva dell'atto o degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme nonché le procedure e i termini per l'indizione delle consultazioni referendarie sono disciplinate - secondo i principi del presente Statuto - nel regolamento sulla partecipazione.

ART. 30 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, é tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine, in ogni caso, é necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi "popolare". Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adotta gli atti necessari e ne dà notizia a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui la Giunta non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
3. Le associazioni di protezione ambientale, come individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente, possono proporre azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danni ambientali. L'eventuale risarcimento é liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO IV IL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA

ART. 31 – Servizio di difesa civica

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale é istituito il Servizio di Difesa Civica.
2. Spetta al Servizio di difesa civica curare - a richiesta di singoli cittadini o di enti pubblici e privati o di associazioni - il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e/o attraverso i rappresentanti del Comune negli enti e consorzi di cui il Comune faccia parte.
3. Il Servizio di difesa civica può esercitare, con le modalità stabilite dalla legge, l'eventuale controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un/quinto dei consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta e motivata - entro dieci giorni dalla pubblicazione - con la indicazione delle norme violate e quando gli atti deliberativi riguardano :
 - a) appalti e affidamenti di servizi o forniture per un importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni di personale.
4. Il Servizio di difesa civica ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copie di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata, in esenzione di spese.
5. Le modalità e le procedure d'intervento del Servizio di difesa civica sono disciplinate dalla convenzione fra il Comune e la Provincia o la Regione.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 32 - Servizi pubblici locali

1. Al fine di determinare un sensibile rinnovamento tra la pubblica amministrazione e la società civile, i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata, convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall' art. 5 (commi 1, 2 e 4) e dall'art. 20 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.
3. La scelta tra le differenti modalità deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le varie forme e alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme.
5. Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda - oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi - anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse e la sicurezza dei cittadini, e rappresenti un beneficio per la propria comunità.
6. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 33 - Convenzioni

1. Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare specifiche convenzioni.

ART. 34 - Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere e concludere appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti, per la realizzazione di opere, interventi o programmi di interventi in cui abbia interesse, la cui attuazione e operatività necessitano di procedimenti complessi derivanti dal coordinamento e integrazione di una pluralità di soggetti, ai sensi dell'art.34 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.
2. L'accordo di programma - definito e stipulato dal Sindaco previa deliberazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento - deve prevedere, oltre alle forme per l'attivazione dell'arbitrato e degli interventi surrogatori per eventuali inadempienze di uno o più dei soggetti partecipanti :
 - a) i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) un piano finanziario da cui sia possibile desumere i costi, le fonti di finanziamento e il sistema regolante i rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) il coordinamento con altri soggetti e gli eventuali connessi adempimenti.

ART. 35 - Consorzi

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa coordinata e unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 36 - Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire un Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con unica deliberazione del Consiglio Comunale, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

ART. 37 - Principi di organizzazione

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 38 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.

ART. 39 - Personale dipendente

1. Il personale dipendente è inquadrato in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgendo la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. È altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in essere previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.
4. Il Comune assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica del personale dipendente e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 40 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione e con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, ai regolamenti e al presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale è l'ufficio di vertice dell'Amministrazione, a cui spettano le funzioni di sovrintendenza e coordinamento degli uffici.
3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
4. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
5. Al Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco specifiche funzioni gestionali o la titolarità dei servizi ed uffici in veste vicaria o sostitutiva.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate secondo quanto disposto all'art. 6, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento dei Comuni abroga le norme del presente Statuto con essi incompatibili.

ART. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. A cura del Sindaco, lo Statuto - munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma - é inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

INDICE

CENNI STORICI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Caratteristiche costitutive

Art. 4 – I Regolamenti Comunali

Art. 5 – Programmazione e cooperazione

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 – Organi

Art. 7 – Consiglio Comunale

Art. 8 – Commissioni Consiliari

Art. 9 – Linee programmatiche di mandato

Art. 10 – Consiglieri

Art. 11 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

Art. 12 – Sindaco

Art. 13 - Deleghe e incarichi

Art. 14 – Esercizio della rappresentanza legale

Art. 15 – Mozioni di sfiducia

Art. 16 – Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Art. 17 – Giunta Comunale

Art. 18 – Composizione della Giunta

Art. 19 – Nomina della Giunta

Art. 20 – Funzionamento della Giunta

Art. 21 - Competenze della Giunta

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 22 – Partecipazione popolare

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO

Art. 23 – Associazionismo

Art. 24 – Contributi alle associazioni

Art. 25 - Volontariato

Art. 26 – Consulte

CAPO III

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE

Art. 27 – Consultazioni

Art. 28 – Petizioni

Art. 29 – Referendum

Art. 30 – L'azione sostitutiva

CAPO IV

IL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA

Art. 31 - Servizio di difesa civica

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 32 – Servizi pubblici locali

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 33 – Convenzioni

Art. 34 – Accordi di programma

Art. 35 – Consorzi

Art. 36 – Unione di Comuni

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 37 – Principi di organizzazione

Art. 38 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 39 – Personale dipendente

Art. 40 – Il Segretario Comunale

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Revisione dello Statuto

Art. 42 - Entrata in vigore